



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento (n. ***174) e l'altro con cessione del quinto dello stipendio (n. ***736), stipulati il 23.03.2012 ed estinti anticipatamente, previa emissione dei conteggi estintivi del 16.08.2016 e del 09.08.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della parte non maturata delle commissioni e del premio assicurativo, pari a € 3.036,22 (con riferimento al contratto n. ***174) e a € 3.426,52 (con riferimento al contratto n. ***736).
- gli interessi legali dal momento dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo la riunione dei due ricorsi ed eccependo, con riferimento ad entrambi i contratti:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conferimenti d'incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;

- con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita, di aver già trasmesso al ricorrente i rimborsi riconosciuti dalla compagnia assicurativa, pari a € 447,52 per il contratto n. ***174 e a € 261,50 per il contratto n. ***736; con riferimento al contratto n. ***736, precisa inoltre di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Pertanto, ritiene che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF);
- con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, di aver sostenuto direttamente tali costi.

Pertanto chiede al Collegio, in via preliminare, di riunire i ricorsi; in via principale, di rigettarli; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

DIRITTO

Il Collegio dispone la previa riunione dei ricorsi, stanti le evidenti ragioni di connessione. In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio*



preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Venendo alla disamina della documentazione in atti e prendendo le mosse dal finanziamento n. ***174, si rileva la natura recurring delle commissioni di attivazione (inclusiva anche della remunerazione in caso di passaggio ad altra amministrazione) e gestione pratica, entrambe ammontando a corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l’intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Compete natura up front alle commissioni di intermediazione, risultano in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente e recante l’indicazione della provvigione in misura coincidente a quella riportata nel contratto di finanziamento.

Non sono in atti le condizioni di polizza, cui pure il contratto fa espresso rinvio per il rimborso degli oneri assicurativi.

L’intermediario ha allegato copia della seguente distinta del bonifico di € 447,52, effettuato il 26.01.2017, a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non goduti

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue facendo applicazione, quale criterio di calcolo degli importi da retrocedere a titolo di voci di costo up-front, della curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,50%
% da retrocedere		38,30%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
oneri di intermediazione	€ 1.668,72	€ 1.001,23 <input type="radio"/>	€ 639,08 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 639,08
commissioni di gestione pratica	€ 3.136,92	€ 1.882,15 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.201,36 <input type="radio"/>	€ 1.338,15 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 544,00
commissioni di attivazione	€ 1.717,80	€ 1.030,68 <input checked="" type="radio"/>	€ 657,88 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.030,68
oneri assicurativi (rischio vita)	€ 767,18	€ 460,31 <input checked="" type="radio"/>	€ 293,81 <input type="radio"/>	€ 447,52 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 12,79
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.226,55
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.785,67
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si <input type="checkbox"/>



Passando alla disamina del contratto n***736, si rileva la natura recurring delle commissioni di attivazione (inclusiva anche della remunerazione in caso di passaggio ad altra amministrazione) e gestione pratica, entrambe ammontando a corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Compete natura up front alle commissioni di intermediazione, risultano in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente e recante l'indicazione della provvigione in misura coincidente a quella riportata nel contratto di finanziamento.

Con riferimento alla polizza rischio vita, sono in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) e cui il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo.

L'intermediario allega inoltre la seguente evidenza relativa al rimborso di € 261,50, effettuato il 02.03.2017 a titolo di oneri assicurativi non goduti.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue facendo applicazione, quale criterio di calcolo degli importi da retrocedere a titolo di voci di costo up-front, della curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	4,50%
% da retrocedere		36,30%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
oneri di intermediazione	€ 2.466,00	€ 1.438,50 <input type="radio"/>	€ 895,16 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 895,16
commissioni di gestione pratica	€ 2.924,37	€ 1.705,88 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.061,55 <input type="radio"/>	€ 1.115,79 <input checked="" type="checkbox"/>	€ 590,09
commissioni di attivazione	€ 1.726,20	€ 1.006,95 <input checked="" type="radio"/>	€ 626,61 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.006,95
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.492,20
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.115,79
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Non risulta, infine, accoglibile la domanda intesa al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.718,75, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS